

**CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'  
AI SENSI DEGLI ARTI. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274,  
E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

**PREMESSO**

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

**TRA**

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. IT. C. GUASPARI, Presidente del Tribunale di Vercelli, giusta la delega di cui in premessa

**E**

La Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vercelli, nella persona del Presidente Provinciale Avv. PIGINO Mauro

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

La Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vercelli consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.



La Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vercelli, specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni: manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria di edifici ed attrezzature di pertinenza del Comitato Provinciale CRI di Vercelli, Gestione magazzini per la distribuzione di generi di prima necessità, servizi di carattere socio - assistenziali e di pubblica utilità secondo le indicazioni e nell'ambito delle competenze statutarie della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vercelli.

Gli individui per essere ammessi allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività dovranno frequentare e superare un Corso di Formazione secondo i dettami previsti dai Vigenti Regolamenti della C.R.I. o disporre di titolo equivalente riconosciuto dalla Croce Rossa Italiana.

#### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3**

La Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vercelli nel consentire l'attività non retribuita, individua nel Funzionario Amministrativo Mar. Ca. Candido BARONE la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vercelli si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, La Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vercelli si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vercelli si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure

profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Vercelli di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Vercelli l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Vercelli, li 4/10/2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PROV. LE  
Avv. Mauro PIGINO



Il Presidente FF  
D. S. QUASCIANO P.T.

## ORDINANZA PRESIDENZIALE

N.024 del 18/09/2013

**OGGETTO: DIMISSIONI DEL SIG. MAURO DEMILIANI DALL'INCARICO DI PRESIDENTE DEL  
COMITATO PROVINCIALE DELLA CRI DI VERCELLI. PROPOSTA DI NOMINA DEL COMMISSARIO.  
PROVVEDIMENTI URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL COMITATO.**

*In data 11.09.2013 il Sig. Mauro Demiliani ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Presidente Provinciale della Croce Rossa di Vercelli con la nota che qui si allega in copia per immediata evidenza.*

*Il Sig. Demiliani, sentito in proposito, ha ribadito l'irrevocabilità delle dimissioni ed ha richiesto di essere immediatamente avvicinato nella funzione.*

*Sussistono a riguardo, ad avviso dello scrivente, giuste ragioni per favorire l'immediato avvicendamento con la nomina di un Commissario, anche considerate le precedenti vicende del Comitato e la sua situazione economico-finanziaria particolarmente delicata e richiedente una gestione straordinaria.*

*A questo proposito lo scrivente Presidente Regionale ha incontrato i Presidenti dei Comitati locali di Borgosesia, Crescentino e Gattinara oltre al funzionario del Comitato di Vercelli in data 17.09.2013 presso il Comitato di Crescentino.*

*Essi hanno espresso unanimemente indicazione che a Commissario sia nominato il Sig. Mauro Pigino, che ha già svolto analoga funzione nel periodo precedente alle ultime elezioni generali degli organi della CRI.*

*Anche il presidente dimissionario ha espresso giudizio favorevole su tale indicazione.*

*L'Avv. Pigino è persona dimostratasi di fiducia e possiede le qualità necessarie a guidare il Comitato in questo delicato tornante istituzionale.*

*Tutto ciò premesso,*

### IL PRESIDENTE

**Visto** lo Statuto della Croce Rossa Italiana approvato con DPCM n. 97 del 8 giugno 2005;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 di riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana a norma dell'art. 2 della legge n. 183 del 4 novembre 2010;



Croce Rossa Italiana

- Vista** l'Ordinanza Commissariale n. 538 del 15 novembre 2012 parzialmente modificata con l'Ordinanza Commissariale n. 543 del 16 novembre 2012 e con l'Ordinanza Commissariale n. 545 del 19 novembre 2012 di indizione delle elezioni degli Organi Locali, Provinciali, Regionali e Nazionali della Croce Rossa Italiana da parte del Commissario Straordinario;
- Considerato** che il giorno 13 gennaio c.a. si sono svolte le elezioni del Presidente Regionale del Comitato Regionale della CRI del Piemonte e che, in seguito a queste, è stato eletto lo scrivente;
- Visto** il *Verbale* dell'Ufficio Elettorale Centrale del 17 gennaio 2013;
- Vista** l'Ordinanza Commissariale n. 39 del 18 gennaio 2013 d'insediamento dei Presidenti Regionali da parte del Commissario Straordinario;
- Dato pertanto atto** che alla data di adozione del presente provvedimento, per effetto delle succitate superiori determinazioni, lo scrivente risulta titolare della carica di Presidente del Comitato Regionale della CRI Piemonte;

#### DETERMINA

1. di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Presidente Provinciale della CRI di Vercelli allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante.
2. di proporre la nomina di un Commissario nella personale dell'Avv. Mauro Pigino, nato a Vercelli il 25.07.1973 che ha già ricoperto tale carica nel periodo antecedente alle elezioni degli organi della CRI del gennaio 2013;
3. di disporre, salvo contrario avviso degli organi centrali della CRI – attesa la necessità di garantire la continuità istituzionale in questa delicata fase istituzionale e viste le motivazioni di cui alla parte introduttiva – che l'Avv. Mauro Pigino assuma fin d'ora, in via interinale e nelle mode della nomina, le relative funzioni.

IL PRESIDENTE REGIONALE  
DOTT. ANTONINO CALVANO